D.D.G. n. 933 del 12 SET 2018

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
SERVIZIO 7 "AUTORIZZAZIONI IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI – A.I.A.

IL DIRIGENTE GENERALE

ECO XXI - SOLUZIONI PER L'AMBIENTE S.r.l. [P.IVA: 02536340843] – Aggiornamento dell'Autorizzazione unica, di cui al D.D.S./A.R.R.A. n. 219/S.R.B. del 07/07/2009 -per come modificato dal D.D.S./D.R.A.R. n. 522 del 12/04/2013-, relativo all' "Impianto di riciclo/recupero [operazione: R3] e di selezione/raggruppamento e di messa in riserva [operazioni: R12 e R13] di rifiuti non pericolosi, sito in Contrada Giacheria – Santa Margherita d/Belice (AG).

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante "*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*", la quale ha istituito il "*Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti*";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 0008 del 04 gennaio 2018 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti all'ing. Salvatore Cocina;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti n. 1494 del 27 ottobre 2017 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente del Servizio 7 "*Autorizzazioni - Impianti gestione rifiuti - A.I.A.*" all'arch. Antonino Rotella;

VISTA la "Direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento", così come modificata dalle Direttive 2003/35/CE e 2003/87/CE;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione Europea del 18 dicembre 2014 che sostituisce l'Allegato III della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune Direttive;

VISTA la Decisione della Commissione Europea 2014/955/UE del 18/12/2015 che modifica la Decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, con applicazione a decorrere dal 01/06/2015;

VISTO il Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 29 aprile 2006, n. 217 "Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 5 febbraio 1998 "*Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*" e le successive modifiche ed integrazioni, di cui al Decreto M.A.T.T.M. del 5 aprile 2006, n. 186;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 29 gennaio 2007 "*Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione della migliori tecniche disponibili in materia di raffinerie, fabbricazione vetro, prodotti ceramici e gestione dei rifiuti*";

VISTO il "*Piano di gestione dei rifiuti e piano delle bonifiche in Sicilia*", adottato con Ordinanza Commissariale n. 1166 del 18/12/2002 e ss.mm.ii., pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana – Parte I, n. 57 del 14 marzo 2003;

VISTO il "Piano Regionale per la gestione dei rifiuti in Sicilia", approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2012;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 28/05/2015 n. 100 con il quale è stata valutata positivamente la Valutazione Ambientale Strategica e la Valutazione di Incidenza relativa al "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia" del 11/07/2012;

VISTA la Legge regionale 08 aprile 2010, n. 9 recante "*Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*" e ss.mm.ii., pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, n. 18 del 12 aprile 2010;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 10 del 21/04/2017 "*Regolamento di attuazione, di cui all'art. 9 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9*" comprendente l'Allegato "*Aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia*", parte integrante dello stesso;

VISTA la Circolare, prot. n. 12020 del 23/03/2009, "Criteri di formazione delle tariffe" dell'Agenzia Regionale Rifiuti ed Acque – "Osservatorio sui Rifiuti";

VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti in Sicilia n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei Soggetti richiedenti le Autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 "*Attuazione dell'art. 44 della legge n. 69/2009 recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*";

VISTO l'art. 68 della Legge Regionale 12 agosto 2014, n. 21 "*Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa*";

VISTA la Delibera del Comitato nazionale del 16/07/1999 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 dicembre 2009, recante "*Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti*" (SISTRI) e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo n. 81/2008, "Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 01 agosto 2011, "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi";

VISTO l'art. 40 della Legge Regionale n. 27/1986, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;

VISTO il Decreto Assessoriale n. 176/GAB del 9 agosto 2007 dell'A.R.T.A., "*Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera*";

VISTA la nota, prot. n. 1967/GAB del 06/06/2018, dell'Assessore regionale della Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità costituente Atto di indirizzo sulla situazione di crisi nello smaltimento dei rifiuti nel territorio regionale;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, n. 92 del 21 Febbraio 2008, il quale prevede che "... *l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell'ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall'Autorità competente ai sensi della normativa vigente, a seguito di parere formale e vincolante reso in Conferenza di Servizi da questo Dipartimento ...*";

VISTO il Decreto dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque n. 219/S.R.B. del 07/07/2009 con il quale è stata rilasciata in favore della Ditta ECO XXI S.r.l. l'Autorizzazione Unica, ex art. 208 del D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., per la realizzazione e la gestione di un Centro di selezione e messa in riserva (operazione di recupero: R13) per rifiuti non pericolosi, da ubicare in Contrada Giacheria - Santa Margherita d/Belice [AG];

PRESO ATTO che con istanza del 06/04/2012, e successiva istanza del 03/10/2012, la Ditta ECO XXI S.r.l. ha chiesto di poter effettuare, in aggiunta all'operazione R13, già autorizzata con D.D.S./A.R.R.A. n. 219/S.R.B. del 07/07/2009, anche le operazioni R3, R4, R5 e R12, di cui all'Allegato "C" del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., avviandone, a tal uopo, la procedura di verifica di assoggettabilità, ex art. 20 del D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., presso il Dipartimento Regionale dell'Ambiente;

VISTO il Provvedimento di verifica di assoggettabilità, ex art. 20 del D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., prot. n. 55155 del 04/10/2012, con il quale il Dipartimento Regionale dell'Ambiente, nell'escludere l'istanza della Ditta ECO XXI S.r.l. dalla procedura di V.I.A., ha autorizzato con prescrizioni la medesima Ditta a poter effettuare anche le operazioni di recupero R3, R4, R5 e R12 presso l'impianto di Contrada Giacheria – S.Margherita d/Belice ;

VISTO il Decreto del Dirigente del Servizio del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, D.D.S. n. 522 del 12/04/2013 con il quale è stata rilasciata in favore della Ditta ECO XXI S.r.l. l'Autorizzazione, ex art. 208 del D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., ad effettuare anche le operazioni R13, R12 e R3 con i limiti e le prescrizioni di cui al Provvedimento di verifica di assoggettabilità del D.R.A. n. 55155/2012;

PRESO ATTO - che l'articolo 3 del D.D.S. n. 522 del 12/04/2013 ha approvato la polizza fideiussoria n. 458570 del 21/03/2013, avente validità anni 6 (sei) fino al 31/03/2019, fideiussore: Elba

Assicurazioni S.p.a., prestata dalla Ditta ECO XXI S.r.l. a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero rifiuti, compresa la bonifica e il ripristino ambientale;
- che l'articolo 4 del D.D.S. n. 522 del 12/04/2013 prescrive, entro il 31/12/2018, l'obbligo per la Ditta ECO XXI S.r.l. del rinnovo della polizza fideiussoria n. 458570/2013 fino a tutto il 07/07/2020, pena la decadenza dei Titoli autorizzativi, D.D.S./A.R.R.A. n. 219/S.R.B.-2009 e D.D.S. n. 522/2013;

VISTA la nota del 13/12/2017 della Ditta ECO XXI S.r.l. (acquisita al protocollo del D.R.A.R. il 18/12/2017 al numero 52641) con la quale si comunica la variazione dell'Amministratore unico della Società in parola e allegando alla stessa la relativa modulistica trasmessa per il medesimo fine all'U.T.G.-Prefettura di Agrigento;

VISTA l'istanza in carta legale della Ditta ECO XXI S.r.l. del 18/12/2017 (acquisita al protocollo del D.R.A.R. in pari data al numero 52654), con la quale si richiede, per la gestione dell'impianto di Contrada Giacheria, l'aggiornamento dei titoli autorizzativi, di cui ai D.D.S./A.R.R.A. n. 219/S.R.B.-2009 e D.D.S. n. 522/2013, quale modifica non sostanziale: -di poter effettuare per alcune tipologie di rifiuti, già autorizzati, anche le operazioni R3 e R12; -inserimento di nuove tipologie di rifiuti, identificati a mezzo di specifico codice CER, per poter effettuare le sole operazioni di recupero R13 e R12.
A supporto si trasmettono i seguenti Elaborati progettuali:

- Tav. 1 "Relazione Tecnica Generale";
- Tav. 2 "Inquadramento territoriale";
- Tav. 3 "Planimetria Generale dello Stato di fatto, con indicazioni degli allestimenti, e layout dell'impianto;
- Tav. 4 "Planimetria di Progetto";

VISTA la nota dipartimentale, prot. n. 1936 del 18/01/2018, con la quale vengono richieste integrazioni all'istanza della Ditta ECO XXI S.r.l. del 18/012/2017;

VISTA la nota di riscontro della Ditta ECO XXI S.r.l., datata 15/02/2018 (acquisita al protocollo del D.R.A.R. in data 16/02/2018 al numero 6934) con la quale si trasmette, tra le altre cose, anche la richiesta di rinnovo iscrizione alla *White List*, inoltrata all'U.T.G.-Prefettura di Agrigento;

VISTO il Titolo di disponibilità dell'area, oggetto dell'autorizzazione, giusta Delibera di G.M. di Santa Margherita d/Belice n. 131 del 28/09/2011 "Assegnazione Area Piano Artigianale";

VISTA la nota di ARPA SICILIA – Struttura Territoriale di Agrigento, prot. n. 29373 del 13/06/2018 (acquisita al protocollo del D.R.A.R. in data 14/06/2018 al numero 24263), con la quale, relativamente all'impianto di Contrada Giacheria gestito dalla Ditta ECO XXI S.r.l., si trasmette il Piano di Monitoraggio Ambientale approvato con le prescrizioni dettate nei provvedimenti autorizzativi, di cui ai D.D.S./A.R.R.A. n. 219/S.R.B.-2009 e D.D.S. n. 522/2013;

VISTI la Legge regionale 24/08/1993, n. 24 che disciplina la "Tassa di Concessione Governativa sui Provvedimenti autorizzativi" ed il Parere dell'Ufficio Legislativo e Legale R.S., prot. n. 25115-137/II/2012 del 19/09/2012, in base al quale questo Dipartimento è tenuto ad applicare la predetta Tassa ai Provvedimenti autorizzativi, rilasciati ai sensi degli artt. 208 e 211 del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., atteso che gli Atti per i quali è dovuta la Tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;

VISTA la ricevuta di pagamento della Tassa di Concessione Governativa effettuato dalla Ditta ECO XXI S.r.l. in data 02/02/2018;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dalla Ditta in data 18/12/2017, in attuazione alle disposizioni ex art.1, comma 9, lettera e) della Legge n. 190/2012, dalla quale risulta che la stessa *non si trova in rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, né il titolare dell'istanza né i propri dipendenti, con i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento*;

VISTO il Protocollo di Intesa, sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza, per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate, nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;

VISTO il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana-Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, Confindustria Sicilia, gli UU.TT.G.-Prefetture di: Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani;

CONSIDERATO che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana-Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;

VISTO il D.Lgs. n. 159 del 06 Settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, c.d. "Codice Antimafia", e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al D.Lgs. n. 218 del 15 Novembre 2012;

VISTO il Patto di integrità, intercorrente tra l'Amministrazione e il nuovo Amministratore unico della Ditta ECO XXI S.r.l. -giusta comunicazione n. 52641/2017-, che sarà sottoscritto da questa Amministrazione all'adozione del presente atto, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e che prevedono specifiche sanzioni nel caso in cui si cerchi di eluderli;

CONSIDERATO che oltre ai casi in cui *ope legis* è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D.Lgs. n. 159/2011;

VERIFICATO che la Ditta ECO XXI S.r.l. è iscritta in *White List* dell'U.T.G.-Prefettura di Agrigento con validità fino a tutto il 24/06/2019;

CONSIDERATO che l'aggiornamento richiesto dalla Ditta ECO XXI S.r.l. non muta le caratteristiche funzionali e le potenzialità dell'impianto e che, pertanto, rimangono invariate, rispetto a quanto già autorizzato con D.D.S./A.R.R.A. n. 219/S.R.B.-2009 e D.D.S./D.R.A.R. n. 522/2013, di seguito sinteticamente descritte:
- autorizzazione a svolgere nell'impianto di Contrada Giacheria le seguenti operazioni di recupero, di cui all'Allegato C, Parte IV del D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.: 1) R13 -messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)-; 2) R12 -scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11- limitatamente alle operazioni di cernita e compattazione; 3) R3-riciclaggio/recupero di sostanze organiche non utilizzate come solventi; e per come esplicitato all'articolo 2 del D.D.S./D.R.A.R. n. 522/2013;
- potenzialità massima giornaliera pari a circa 216 tonn/g;
- potenzialità massima annua pari a 30.800 tonn/anno;

CONSIDERATO che la modifica non sostanziale, richiesta con istanza della Ditta ECO XXI S.r.l. n. 52654/2017, consiste in:

- per i rifiuti, identificati da specifico codice CER, già autorizzati con D.D.S. n. 522 del 12/04/2013, ai quali poter effettuare in aggiunta le seguenti operazioni di recupero, in aderenza a quanto già autorizzato dal D.R.A. con nota n. 55155/2012:

CER	TIPOLOGIE	Operazione già autorizzata	Operazione in aggiunta
15 01 03	imballaggi in legno	R13/R12	R3
15 01 06	imballaggi in materiali misti	R13/R12	R3
17 02 01	legno	R13	R3/R12
19 12 07	legno, diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	R13	R3/R12
20 01 11	prodotti tessili	R13/R12	R3
20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	R13	R3/R12

- per i rifiuti, identificati da specifico codice CER, oggetto di nuovo inserimento, ai quali poter effettuare le seguenti operazioni di recupero, in aderenza a quanto già autorizzato dal D.R.A. con nota n. 55155/2012:

CER	TIPOLOGIE	Operazione richiesta
08 03 18	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	R13/R12
15 01 09	imballaggi in materia tessile	R13/R12
16 01 20	vetro	R13/R12
17 02 03	plastica	R13/R12
19 12 01	carta e cartone	R3/R13/R12
19 12 12	Altri rifiuti (compresi mat.li misti) prodotti da trattamento meccanico, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	R13/R12
20 01 25	oli e grassi commestibili	R13/R12
20 01 35	apparecchiature elettriche/elettroniche f.uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21 e 20 01 23	R13/R12
20 01 36	apparecchiature elettriche/elettroniche f.uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	R13/R12
20 02 01	rifiuti biodegradabili	R13/R12
20 03 07	rifiuti ingombranti	R13/R12

RITENUTO di non poter assentire alla richiesta della Ditta ECO XXI S.rl. per quanto attiene l'ammissibilità in impianto del rifiuto identificato con codice CER 20 01 35, e per come riportato nella Relazione Tecnica Generale, per essere sottoposto a operazioni di recupero, in quanto trattasi di rifiuto pericoloso al quale è attribuito il codice CER 20 01 35* "*Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi*" e che, pertanto, per la sua natura di pericolosità non può essere recuperato presso l'impianto della Ditta ECO XXI S.r.l., autorizzata a recuperare solo rifiuti non pericolosi;

RITENUTO che i criteri progettuali e gestionali previsti, una volta adeguati ed integrati secondo le prescrizioni impartite dal presente Decreto, siano idonei a perseguire l'attività di trattamento rifiuti, garantendo la tutela dell'ambiente, coerentemente con quanto previsto dal Decreto M.A.T.T.M. 29 gennaio 2007;

RITENUTO di dovere assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta -Relazione e Elaborati grafici-, e per come successivamente integrata da parte della Ditta ECO XXI S.r.l., in linea con la normativa vigente e, pertanto, questo Ufficio ritiene di poter concludere il procedimento e che le operazioni e i rifiuti, identificati da specifico codice CER, richiesti dalla Ditta, nel caso in esame, possono essere assentiti e di poter procedere, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., all'aggiornamento della Autorizzazione unica, di cui al D.D.S./D.R.A.R. n. 522 del 12/04/2013, in favore della ditta ECO XXI S.r.l. per la prosecuzione della gestione dell'Impianto di riciclo/recupero [operazione: R3] e di selezione/raggruppamento e di messa in riserva [operazioni: R12 e R13] di rifiuti non pericolosi, sito in Contrada Giacheria – Santa Margherita d/Belice (AG);

RITENUTO per quanto sopra, di dover integrare l'articolo 2 "*elenco rifiuti ammessi in impianto e relative operazioni di recupero*" del D.D.S. n. 522 del 12/04/2013;

FATTI SALVI gli obblighi e i vincoli derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

RITENUTO di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica, ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali anchepiù restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato Decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii..

Per quanto sopra in premessa, ai sensi della vigente Normativa,

DECRETA

ARTICOLO 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., si rilascia alla Ditta ECO XXI - SOLUZIONI PER L'AMBIENTE S.r.l. [P.IVA: 02536340843], Sede legale: Contrada Giacheria, lotti "2.2 e 3" – 92018 Santa Margherita d/Belice [AG], l'aggiornamento dell'Autorizzazione unica, di cui al D.D.S./D.R.A.R. n. 522 del 12/04/2013, per la prosecuzione della gestione di un "Impianto di riciclo/recupero [operazione: R3] e di selezione/raggruppamento e di messa in riserva [operazioni: R12 e R13] di rifiuti non pericolosi, sito in Contrada Giacheria – Santa Margherita d/Belice (AG)".
Il presente Decreto costituisce, altresì, approvazione della documentazione tecnica, costituita da Relazione Tecnica e elaborati grafici -per come elencati in premessa-, compiegati all'istanza n. 52654/2017 della Ditta ECO XXI S.r.l..
Per quanto non espressamente modifcato e/o integrato con il presente Provvedimento, restano valide le disposizioni, le prescrizioni e quanto altro contenuto nei precedenti Titoli autorizzativi, D.D.S./A.R.R.A. n. 219/S.R.B. del 07/07/2009 e D.D.S./D.R.A.R. n. 522 del 12/04/2013 -di cui fa parte integrante il Provvedimento di verifica di assoggettabilità, prot. n. 55155 del 04/10/2012, rilasciato da Dipartimento Regionale dell'Ambiente-.
La validità del presente decreto, pertanto, rimane fissata a tutto il 07/07/2019 e lo stesso può essere rinnovato. A tal fine entro 180 giorni dalla scadenza deve essere presentata domanda di rinnovo.

ARTICOLO 2

La gestione delle attività, già autorizzata con D.D.S./A.R.R.A. n. 219/S.R.B. del 07/07/2009 e con D.D.S./D.R.A.R. n. 522 del 12/04/2013 -di cui fa parte integrante il Provvedimento di verifica di assoggettabilità, prot. n. 55155 del 04/10/2012-, e per come espressamente modifcato e/o integrato con il presente Decreto, è così caratterizzata:
- autorizzazione a svolgere nell'impianto di Contrada Giacheria le seguenti operazioni di recupero, di cui all'Allegato C, Parte IV del D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.: 1) R13 -messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)-; 2) R12 -scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11- limitatamente alle operazioni di cernita e compattazione; 3) R3-riciclaggio/recupero di sostanze organiche non utilizzate come solventi; secondo i limiti e le prescrizioni di cui ai seguenti articoli del presente Decreeto;
- potenzialità massima giornaliera pari a circa 216 tonn/g, come da D.D.S./A.R.R.A. n. 219/S.R.B.-2009;
- potenzialità massima annua pari a 30.800 tonn/anno, come da D.D.S./A.R.R.A. n. 219/S.R.B.-2009.

ARTICOLO 3

I rifiuti, espressi in codice C.E.R. a sei cifre, che possono essere ammessi in impianto sono quelli di cui alla seguente tabella, con riportate a fianco di ciascuno di essi le operazioni autorizzate:

CER	TIPOLOGIE	Operazione
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	R13/R12
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	R13
02 07 01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	R13
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	R13

03 01 01	scarti di corteccia e sughero	R13
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	R13/R12
07 02 13	rifiuti plastici	R13/R12
08 03 18	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	R13/R12
09 01 07	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	R13/R12
12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi	R13
12 01 02	polveri e particolato di materiali ferrosi	R13
12 01 03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	R13
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici	R13
15 01 01	imballaggi in carta e cartone	R13/R12/R3
15 01 02	imballaggi in plastica	R13/R12
15 01 03	imballaggi in legno	R3/R13/R12
15 01 04	imballaggi metallici	R13/R12
15 01 05	imballaggi in materiali compositi	R13/R12
15 01 06	imballaggi in materiali misti	R3/R13/R12
15 01 07	imballaggi in vetro	R13/R12
15 01 09	imballaggi in materia tessile	R13/R12
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	R13/R12
16 01 03	pneumatici fuori uso	R13
16 01 16	serbatoi per gas liquido	R13
16 01 17	metalli ferrosi	R13/R12
16 01 18	metalli non ferros	R13/R12
16 01 19	plastica	R13/R12
16 01 22	componenti non specificati altrimenti	R13
17 02 01	legno	R3/R13/R12
17 02 02	vetro	R13/R12
17 02 03	plastica	R13/R12
17 04 01	rame, bronzo, ottone	R13
17 04 02	alluminio	R13/R12
17 04 03	piombo	R13
17 04 04	zinco	R13
17 04 05	ferro e acciaio	R13/R12
17 04 06	stagno	R13
17 04 07	metalli misti	R13
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	R13
17 06 04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	R13
19 01 02	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	R13
19 01 18	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17	R13
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi	R13
19 12 01	carta e cartone	R3/R13/R12
19 12 02	metalli ferrosi	R13/R12
19 12 03	metalli non ferrosi	R13/R12
19 12 04	plastica e gomma	R13/R12
19 12 05	vetro	R13/R12
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	R3/R13/R12
19 12 08	prodotti tessili	R13/R12
19 12 12	altri rifiuti (compresi mat.li misti) prodotti da trattamento meccanico, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	R13/R12
20 01 01	carta e cartone	R13/R12/R3
20 01 02	vetro	R13/R12
20 01 10	abbigliamento	R13/R12
20 01 11	prodotti tessili	R3/R13/R12
20 01 25	oli e grassi commestibili	R13/R12
20 01 36	apparecchiature elettriche/elettroniche f.uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	R13/R12
20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	R3/R13/R12

20 01 39	plastica	R13/R12
20 01 40	metallo	R13/R12
20 02 01	rifiuti biodegradabili	R13/R12
20 03 07	rifiuti ingombranti	R13/R12

ARTICOLO 4

La Ditta ECO XXI S.r.l. è tenuta, altresì, al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. l'esercizio dell'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori;
2. l'attività autorizzata deve essere svolta nel rispetto del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., del D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii. e del D. Lgs. n. 217 del 29/04/2006 ed è in ogni caso subordinata al rispetto delle altre norme comunitarie - nazionali – regionali, anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. o intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento;
3. il periodo massimo di stoccaggio dei rifiuti è di sei mesi;
4. ai sensi dell'art. 181 bis del D.Lgs.. 152/06, i metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materie, sostanze e prodotti secondari devono garantire l'ottenimento di materiali con caratteristiche fissate con Decreto del M.A.T.T.M. (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare), ai sensi dell'art. 17, comma 3, della L. 23/08/1988, n. 400, di concerto con il Ministero della Salute e con il Ministero dello Sviluppo economico, da emanarsi entro il 31/12/2008. Sino all'emanazione del suddetto Decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al Decreto ministeriale 05/02/1998 e ss.mm.ii.;
5. vige il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/2006 come modificato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 205/2010.
6. il Gestore è tenuto a verificare che la caratterizzazione (quale attribuzione del codice CER identificativo) dei rifiuti in ingresso, effettuata dal Produttore del rifiuto stesso, attesti la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente Decreto per la specifica attività svolta;
7. i rifiuti prodotti dall'attività di recupero, autorizzata ai sensi del presente Decreto, dovranno essere depositati secondo le vigenti disposizioni di legge, separatamente sia dai rifiuti ancora da sottoporre al trattamento di recupero che dalle materie prime seconde prodotte dall'impianto;
8. i rifiuti che, pur sottoposti alle operazioni di recupero autorizzate ai sensi del presente Decreto, non dovessero, eccezionalmente, avere le caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore, rientrano ancora pienamente nel campo di applicazione della disciplina di cui al D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., con il conseguente obbligo della tenuta dei Registri di carico e scarico, del Formulario di Identificazione Rifiuti (F.I.R.) e del conferimento a Soggetti autorizzati;
9. l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti effettuata tramite il presente atto è soggetta al rispetto degli adempimenti amministrativi previsti, dal D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per i Soggetti che effettuano l'attività di recupero rifiuti.
10. la Ditta, unitamente ai Certificati analitici, dovrà conservare i Reports originali delle analisi chimiche alla base di detti Certificati, nonché le ricevute dei pagamenti relative alle stesse analisi;
12. in caso di guasto all'impianto, tale da non permettere il rispetto dei valori limite, previsti nel Piano di Monitoraggio Ambientale, la Ditta dovrà informare tempestivamente (P.E.C. – P.E.O. - fax, etc) l'Autorità Competente, al rilascio della presente Autorizzazione, e le Autorità competenti, preposte alla vigilanza ed al controllo, Libero Consorzio Comunale di Agrigento e ARPA SICILIA Struttura Territoriale di Agrigento, precisando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la loro risoluzione e la relativa tempistica di attuazione. Quanto prima dovrà essere annotato su un apposito Registro riportando motivo, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino e durata della fermata in ore. Il Registro deve essere tenuto a disposizione degli Organi competenti alla vigilanza ed al controllo;
13. ai fini di una corretta interpretazione dei dati, alle misure delle emissioni prescritte nel Piano di Monitoraggio Ambientale, devono essere associati i valori delle grandezze più significative dell'impianto, atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni sono quelli della vigente normativa tecnica di settore;

14. le operazioni di manutenzione e gestione degli impianti devono essere effettuate con frequenza e modalità tali da garantirne la corretta efficienza;
15. per quanto riguarda i controlli (tipologia, frequenza e modalità operative) e la verifica della conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni previste dall'autorizzazione unica si dovrà fare riferimento al Piano di Monitoraggio Ambientale, elaborato dal gestore dell'impianto, ed approvato dall'A.R.P.A.-Struttura Territoriale di Agrigento. Dovranno essere garantiti i controlli periodici previsti degli inquinanti per i quali sono stati fissati i limiti e che non sono soggetti a controlli in continuo. In fase attuativa dovrà essere prodotta idonea documentazione per definire i controlli, le misure e le stime necessari a dimostrare la conformità dei controlli alle condizioni dell'autorizzazione. Devono essere rilevati i valori delle grandezze più significative dell'impianto, atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento;
16. le relazioni di analisi e le relazioni periodiche dovranno essere trasmesse, anche a mezzo elettronico, agli Organi preposti alla vigilanza ed al controllo (Libero Consorzio Comunale di Agrigento, A.R.P.A.-Struttura Territoriale di Agrigento) entro 60 giorni dalla data del campionamento. La misurazione delle emissioni inquinanti dovrà essere effettuata con gli impianti a pieno regime. La Ditta dovrà tenere in impianto, a disposizione degli Organi di controllo, copia degli allegati progettuali del presente provvedimento, ai fini del corretto svolgimento delle attività di controllo;
17. gli Organi preposti alla vigilanza ed al controllo, Libero Consorzio Comunale di Agrigento, A.R.P.A.-Struttura Territoriale di Agrigento, effettueranno con periodicità almeno annuale la verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente Decreto;
18. il Gestore è tenuto a comunicare eventuali variazioni del nominativo del Responsabile tecnico degli impianti, e l'accettazione dell'incarico da parte dello stesso, il quale dovrà possedere i requisiti professionali pari a quelli stabiliti dalle vigenti disposizioni dell'Albo nazionale delle Imprese, che effettuano la gestione dei rifiuti, e relativa Dichiarazione sostitutiva di certificazioni di Atti di notorietà, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403;
19. il Gestore è tenuto a comunicare il nominativo del Responsabile del Piano di Monitoraggio e Controllo, ove Soggetto diverso dal Responsabile tecnico degli impianti;
21. per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto si rimanda ai contenuti ed alle prescrizioni tecniche del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e/o delle altre norme tecniche di settore vigenti in materia;
22. è fatto obbligo di adeguare gli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore;
23. è fatto obbligo al Gestore di rispettare i limiti previsti nel Piano di Monitoraggio Ambientale dell'impianto e già approvato dall'Ente competente. In caso di adeguamenti da apportare allo stesso a seguito del presente Decreto, il Gestore è tenuto ad inviare il nuovo Piano di Monitoraggio Ambientale all'Ente competente ai fini della approvazione;
24. il Gestore dovrà produrre, agli Organi preposti alla vigilanza ed al controllo (Libero Consorzio Comunale di Agrigento, A.R.P.A.-Struttura Territoriale di Agrigento), a dimostrazione dell'effettivo conferimento, copia dei Formulari di Identificazione Rifiuti con la dichiarazione di avvenuto smaltimento da parte del destinatario finale del rifiuto stesso;
25. la pavimentazione delle aree, coperte e scoperte, destinate al trattamento ed allo stoccaggio dei rifiuti, deve essere adeguatamente impermeabilizzata seguendo le linee di massima pendenza e preparato in modo tale da assicurare una pendenza minima per impedire la formazione di pozze d'acqua di origine meteorica ed il ristagno dei percolati e garantirne il convogliamento all'idoneo sistema di raccolta;
26. dovrà provvedersi periodicamente e sistematicamente alla pulizia delle condotte di allontanamento delle acque meteoriche che, in caso di eventi prolungati ed intensi, potrebbero causare effetti negativi e pregiudizievoli sull'ecosistema ambientale. Gli impianti dovranno essere mantenuti nel miglior stato di efficienza tale da garantire sempre il massimo rispetto delle matrici ambientali e delle caratteristiche tecniche relative a ciascuna tipologia di impianto;
27. il funzionamento degli impianti dovrà avvenire nel rispetto di tutte le norme di conduzione previste nel progetto approvato e mantenuto nel miglior stato di efficienza tale da garantire sempre il rispetto del presente Decreto;
28. i diversi settori degli impianti dovranno essere opportunamente identificati tramite apposita cartellonistica recante le indicazioni delle caratteristiche dell'impianto e, ove necessario, anche le relative indicazioni di pericolo;
29. la recinzione, che delimita il perimetro dell'area che ospita l'impianto, deve essere adeguatamente manutentata e funzionale;

31. il Gestore è tenuto a effettuare/aggiornare la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e verificare che i locali e i servizi per il Personale impiegato possiedano i requisiti previsti dal D. Lgs. n. 81/2008;
32. in caso di cessazione dell'attività autorizzata, il Gestore è obbligato alla chiusura ed alla messa in sicurezza dell'impianto ed al ripristino del sito;
33. lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;
34. è fatto obbligo al Gestore di garantire l'osservanza di tutte le norme e disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro specifiche per l'attività svolta.

ARTICOLO 5

La Ditta è onerata di comunicare al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti i dati relativi a tutti i flussi di rifiuti/materiale in ingresso ed in uscita dall'impianto, distinti per tipologia, codice CER e quantità con frequenza almeno mensile e comunque secondo modalità che saranno disposte dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti. Tali comunicazioni dovranno essere effettuate a mezzo P.E.C. al seguente indirizzo: dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it.

ARTICOLO 6

La Ditta dovrà far pervenire in anticipo al Libero Consorzio Comunale di Agrigento, ad ARPA SICILIA - Struttura Territoriale di Agrigento ed all'A.S.P. di Agrigento la comunicazione con le date in cui intende effettuare gli autocontrolli sull'impianto in oggetto, così come prescritto dalle vigenti normative in materia. A tal fine, la Ditta è tenuta a fornire alle preposte Autorità alla vigilanza e al controllo l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte. La Ditta è, altresì, obbligata a realizzare tutte le opere che consentano l'esecuzione di ispezioni e campionamenti degli effluenti gassosi e liquidi, nonché prelievi di materiali vari.

ARTICOLO 7

Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento effettuerà, a seguito della comunicazione di cui all'articolo precedente del presente Decreto, anche avvalendosi di ARPA SICILIA - Struttura Territoriale di Agrigento, un sopralluogo presso l'impianto al fine di verificare la conformità dello stesso al progetto approvato, trasmettendone gli esiti al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.
Ai sensi dell'art. 197 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il Libero Consorzio Comunale di Agrigento effettuerà periodicamente le previste attività di controllo e vigilanza, con oneri in capo al Gestore dell'impianto, anche avvalendosi di ARPA SICILIA - Struttura Territoriale di Agrigento.

ARTICOLO 8

Qualora si accertino inosservanze delle prescrizioni impartite con il presente Decreto o vengano apportate modifiche progettuali, tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali dello stesso rispetto al progetto definitivo approvato, da parte della Ditta, l'Autorità competente procederà, fermo restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al Titolo VI della Parte IV del T.U.A., ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., secondo la gravità dell'infrazione .
L'Autorità Competente, previa eventuale sospensione dei lavori, imporrà al proponente l'adeguamento dell'opera o intervento stabilendone i tempi e le modalità. Qualora il proponente non adempia a quanto imposto, l'Autorità Competente provvederà d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità previste dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

ARTICOLO 9

La Ditta ECO XXI S.r.l., entro il 31/12/2018, dovrà far pervenire il rinnovo della polizza fideiussoria n. 458570 del 21/03/2013, valida dal 21/03/2013 al 31/03/2019, fideiussore: Elba Assicurazioni S.p.a., sede legale: via Mecenate, n. 90 – MILANO, approvata con D.D.S./D.R.A.R. n. 522 del 12/04/2013,

estendendone la validità temporale a tutto il 07/07/2020, pena la decadenza dei precedenti titoli autorizzativi e del presente Decreto.

ARTICOLO 10

Si approva il Patto di integrità, allegato al presente Decreto, intercorrente tra l'Amministrazione e la Ditta, già sottoscritto da quest'ultima e che sarà sottoscritto da questa Amministrazione all'adozione del presente Provvedimento, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e la cui inosservanza determinerà la revoca del presente Provvedimento.

ARTICOLO 11

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'Impresa, il Legale rappresentante degli Organismi societari è obbligato, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., nel termine di 30 (*trenta*) giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'Impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai Soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del prima citato articolo 86.
Qualunque variazione della Società o del Direttore tecnico o cessione d'azienda deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

ARTICOLO 12

Si dà atto che, oltre ai casi in cui *ope legis* è prevista la revoca, il presente Provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii..

ARTICOLO 13

Al presente Decreto è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 (*sessanta*) giorni -decorrenti dalla data di pubblicazione del presente Decreto sul sito web del D.R.A.R., o dalla data della notifica se anteriore-, ovvero è esperibile ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell'articolo 23 comma 4 dello Statuto Reg. Siciliana, nel termine di 120 (*centoventi*) giorni -decorrenti dalla pubblicazione o della notifica se anteriore-.

ARTICOLO 14

Il presente Decreto verrà notificato alla Ditta ECO XXI S.r.l., sarà pubblicato integralmente sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in ossequio all'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21 e come modificato dall'art. 98, comma 6 della L.R. 07 maggio 2015, n. 9, ed alla G.U.R.S., affinché venga pubblicato per estratto.
Dell'avvenuta pubblicazione, sarà dato avviso ai seguenti Enti: Comune di Santa Margherita d/Belice; Libero Consorzio Comunale di Agrigento; A.R.P.A.-SICILIA Direzione Generale (Catasto Rifiuti); A.R.P.A.-SICILIA Struttura Territoriale di Agrigento; U.T.G.-Prefettura di Agrigento; Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Agrigento; Comando Provinciale VV.F. di Agrigento; A.R.T.A./D.R.A.: -Servizio 1 "Valutazioni Ambientali"; D.R.A.R. -Servizio 5 "Gestione Integrata sui Rifiuti"; A.S.P. di Agrigento -U.O.C. "Igiene Ambiente di Vita"; S.R.R. "ATO11-Agrigento Provincia Ovest".

Palermo, li 12 SET 2018

L'Istruttore
(M. Giuseppe DiAnna)

Il Dirigente Servizio 7
(arch. Antonino Rotella)

Il Dirigente Generale
(ing. Salvatore Cocina)

REGIONE SICILIANA ★ ASSESSORATO REG.LE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI ★ DIPARTIMENTO REG.LE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI ★